

STUDIO ROTA PORTA
consulenza del lavoro



Lavori in corso

Pochi giorni per la comunicazione periodica sull'utilizzo di lavoro somministrato (Dlgs 24/2012)

Come ogni anno, entro il 31 gennaio i datori di lavoro che hanno utilizzato lavoratori somministrati sono tenuti a comunicare alla rappresentanza sindacale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi il 31 dicembre dell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Qualora tale comunicazione non venga effettuata entro il termine è prevista una sanzione variabile da 250 a 1.250 euro a carico dell'utilizzatore.

Vi esponiamo una breve tabella di sintesi: per maggiori approfondimenti vi invitiamo a leggere il contributo che sarà pubblicato sul Sole 24 Ore di Lunedì 19 gennaio prossimo.

LA COMUNICAZIONE ANNUALE

- **OBBLIGATI:** datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione
- **ADEMPIMENTO:** devono essere comunicati il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. La comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato
- **DESTINATARI:** Rsu o Rsa; in mancanza di rappresentanze interne, le associazioni territoriali aderenti ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale

La Spezia – 22.01.2015

Convegno: **Jobs Act: le principali novità nel mondo del lavoro**

Interviene Alessandro Rota Porta

Per ulteriori informazioni cliccate [qui](#)

Per ulteriori approfondimenti puoi consultare gli articoli di Alessandro Rota Porta pubblicati sul Sole 24 Ore nella sezione dedicata del nostro sito

na
ARTICOLI



Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail all'indirizzo studiorotaporta@tin.it indicando nel campo oggetto RIFIUTA NEWSLETTER.

- SCADENZA: 31 gennaio di ciascun anno (o diverso termine indicato dal Ccnl), con riferimento all'anno precedente
- SANZIONE: in caso di inadempimento o di comunicazione non corretta, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria unica da 250 a 1.250 euro

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

- Prima della stipula del contratto di somministrazione ai medesimi destinatari di cui sopra vanno comunicati il numero e i motivi di ricorso alla somministrazione (in caso di ragioni d'urgenza la comunicazione può essere posticipata entro il quinto giorno successivo)

Alle porte l'invio del prospetto informativo sul collocamento obbligatorio

I datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e che sono coinvolti negli obblighi di cui alla legge 68/1999, entro il 31 gennaio, dovranno inviare telematicamente l'apposito prospetto informativo da cui risulta la situazione occupazionale al 31 dicembre scorso.

L'invio del prospetto non è necessario qualora, rispetto all'ultimo inviato, non ci siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Particolare attenzione va posta sugli effetti derivanti da procedure di integrazione salariale/mobilità, che possono consentire la sospensione degli obblighi occupazionale.

Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a leggere il contributo che sarà pubblicato sul Sole 24 Ore di Lunedì 19 gennaio prossimo.

Più onerosa la Gestione separata Inps

La Legge di Stabilità 2014 aveva bloccato l'aumento delle aliquote contributive Inps previste per la Gestione Separata e disposte dalla riforma Fornero.

Dal primo gennaio 2015 scatta invece detta progressione: l'aliquota per i liberi professionisti senza Cassa è maggiorata di 3 punti percentuali rispetto all'anno scorso passando dal 27,72 al 30,72%; quella per i pensionati o provvisti di altra tutela, invece, passerà dal 22% al 23,50%.

L'aliquota per i non titolari di partita IVA non in pensione, che non risultano assicurati presso un'altra gestione obbligatoria (ad esempio i co.co.pro) passa dal 28,72% al 30,72%.

Da marzo possibile l'anticipo del TFR

Da marzo 2015 viene riconosciuta al dipendente la possibilità di chiedere il pagamento mensile dell'importo maturando di Tfr (nel medesimo mese), diventando così un'integrazione della retribuzione, previdenzialmente non imponibile, che verrà assoggettata a tassazione ordinaria.

La legge di Stabilità 2015 precisa che, una volta effettuata la manifestazione della volontà in favore della liquidazione mensile della quota, non potrà essere modificata fino al 30 giugno 2018.

Questa nuova possibilità è riservata a tutti i lavoratori dipendenti privati, esclusi gli agricoli e i domestici, con almeno sei mesi di anzianità di servizio presso il datore di lavoro.

Si attendono ancora alcune disposizioni attuative e le istruzioni di prassi.

Scatta la solidarietà nel Contratto di trasporto

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto il regime di responsabilità solidale per il contratto di trasporto.

Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del Durc.

Il committente che non esegue la verifica di cui sopra è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui sopra si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.